



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA -
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE
DIVISIONE VI – *Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio.*

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

FAS: 37635

Circolare - n.7/2021 DGTCISI-ISCTI- Divisione 6-UO/1/B.A.

OGGETTO: Rimorchiatori adibiti alla navigazione internazionale.
Alimentazione della stazione radio tramite la *sorgente di energia elettrica di emergenza per navi da carico*. Regola II-1/43 della SOLAS.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti dagli Ispettorati Territoriali in relazione all'argomento specificato in epigrafe, è stato acquisito il preventivo parere del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Si rende, quindi, opportuno emanare la presente Circolare che possa ripercorrere l'*excursus* normativo di cui ai citati quesiti e, permetta di uniformare i criteri di valutazione applicati nel corso delle ispezioni di bordo sulle unità navali.

°-----°-----°-----°-----°

Per i rimorchiatori adibiti alla navigazione internazionale si richiama l'articolo 177, comma 2°, del d.P.R. n. 435/1991 recante "*Regolamento di sicurezza*", ai sensi del quale "*I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni per le navi da carico*".

Tanto premesso, si precisa che per le precitate unità, qualora esse siano dotate di stazione GMDSS, la normativa di riferimento risulta essere il Decreto Ministeriale n. 130/2003 (di seguito DM 130/2003) avente il seguente oggetto:

(art. 1. comma 1°) "*... la regola tecnica gli impianti radioelettrici installati a bordo delle navi che, in base alle disposizioni vigenti, hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS).*"

La predetta vigente normativa dispone, perciò, l'obbligo della dotazione GMDSS, come da Convenzione SOLAS. In linea con tale normativa è da aggiungere quanto viene di seguito riportato con i rispettivi campi di applicazione.

La Convenzione internazionale SOLAS recita alla Regola I-1:

"*Salvo espressa disposizione contraria, il presente regolamento si applica solo alle navi impegnate in viaggi internazionali*".

In tal caso si riporta quanto segue:

- a) Capitolo I "*Disposizioni generali*" - Regola 3 "*Il presente regolamento, Salvo espressa disposizione contraria, **non si applica** navi da carico con stazza lorda minore di **500 ton.***"
- b) Capitolo IV "*RADIOCOMUNICAZIONI*" – Regola 1 "*Salvo quando espressamente stabilito altrimenti, il presente Capitolo si applica a tutte le navi alle quali **si applicano** le presenti Regole e a tutte le navi da carico di stazza lorda **uguale o superiore a 300 ton.***"



Qualora sussistano casi, che non dovessero rientrare “per stazza lorda” nei campi di applicazione indicati ai punti **a)** e **b)**, occorre tenere in considerazione il precitato d.P.R. n. 435/1991 e la conseguente Circolare Serie Radiocomunicazioni n. 05 del 6 ottobre 2004 emanata dal MIMS - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto “*Sostituzione delle dotazioni radioelettriche previste dal Regolamento di sicurezza con le apparecchiature di cui al capitolo IV della convezione SOLAS 74 come emendata*”.

Precisato quanto sopra

l’ applicazione dell’ articolo 12 del DM 130/2003 “*Sorgente di energia elettrica di emergenza*” è necessariamente da leggersi nei limiti dei campi di applicazione riportati ai sopra enunciati punti **a)** e **b)**.

In particolare giova riportare quanto segue:

- ✓ l’ art. 12, comma 2°, del più volte citato DM 130/2003 “*La sorgente di energia elettrica di emergenza deve soddisfare quanto previsto dagli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83 - Capitolo II-1- Regola 42 per le navi passeggeri e Regola 43 per le navi da carico*” è applicabile alle unità da carico con “stazza lorda maggiore di 500 ton.”;
- ✓ l’ art. 12, comma 3, sempre del DM 130/2003 “*L’ impianto di radiocomunicazioni, per le navi costruite a partire dal 1° febbraio 1995, deve essere alimentato anche dalla sorgente di energia elettrica di emergenza*” si applica solo alle “unità che hanno la sorgente di energia elettrica di emergenza conforme al Capitolo II-1- Regola 43 della Convezione SOLAS per le navi da carico”, come richiamata nel comma 2° dello stesso articolo 12. Infatti, il citato comma 2° dispone le caratteristiche della sorgente di energia di emergenza, mentre il successivo comma 3°, per la stessa sorgente di energia, dispone l’ obbligo di alimentazione per l’ impianto di radiocomunicazione, per navi costruite a partire dal 1° febbraio 1995.

Tutto ciò premesso

si può delineare che per i rimorchiatori adibiti alla navigazione internazionale e costruiti a partire dal 1° febbraio 1995 vale quanto segue:

- I.** Con “stazza lorda maggiore di 500 ton.”, vi è l’ obbligo dell’ applicazione della SOLAS, pertanto con le caratteristiche seguenti:
 - la sorgente di energia elettrica di emergenza deve essere conforme al Capitolo II-1/43 della SOLAS e quindi all’ articolo 12 del DM 130/2003;
 - la sorgente di energia elettrica di riserva deve essere conforme Capitolo IV della Solas e quindi all’ articolo 13 del DM 130/2003.
- II.** Con “stazza lorda compresa fra 300 e 500 ton.”, vi è l’ obbligo dell’ applicazione del Capitolo IV della SOLAS, pertanto con le caratteristiche seguenti:
 - non vi è l’ obbligo per tali unità di essere dotate di una sorgente di energia elettrica di emergenza conforme al Capitolo II-1/43 della SOLAS e quindi non trova applicazione l’ articolo 12 del DM 130/2003;
 - la sorgente di energia elettrica di riserva deve essere conforme Capitolo IV della SOLAS e quindi all’ articolo 13 del DM 130/2003; in particolare trova applicazione l’ articolo 13, comma 9°, lett. b) relativamente alla “batteria di accumulatori con capacità di almeno sei ore”.



III. Con “stazza lorda minore di 300 ton.” e dotati di stazione GMDSS, trova applicazione la Circolare Serie Radiocomunicazioni n. 05 del 6 ottobre 2004 emanata dall’attuale MIMS - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto pertanto, con le caratteristiche seguenti:

- non vi è l’obbligo per tali unità di essere dotate di una sorgente di energia elettrica di emergenza conforme al Capitolo II-1/43 della SOLAS e quindi non trova applicazione l’articolo 12 del DM 130/2003;
- la sorgente di energia elettrica di riserva deve essere conforme Capitolo IV della Solas e quindi all’articolo 13 del DM 130/2003 in particolare trova applicazione l’articolo 13, comma 9°, lettera b) relativamente alla “batteria di accumulatori con capacità di almeno sei ore”.

Nei sopra citati casi **II** e **III**, giova precisare che, qualora la sorgente di energia elettrica di emergenza sia presente a bordo dell’unità, ma non sia pienamente conforme il Capitolo II-1/43 della SOLAS, la stessa sorgente di energia è da considerarsi non disponibile e, pertanto non vi è l’obbligo che alimenti l’impianto di radiocomunicazione.

Viceversa se, nei medesimi casi, la sorgente di energia elettrica di emergenza è presente a bordo ed è pienamente conforme il Capitolo II-1/43 della SOLAS, la stessa sorgente di energia è da considerarsi disponibile e per la sorgente di energia di riserva potrà trovare applicazione l’articolo 12 comma 9 lettera a) (batteria di accumulatori con capacità di almeno un’ora).

IL DIRETTORE GENERALE
(*dr.ssa Eva Spina*)

*documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.*



ALLEGATO

Per competenza

- Direzione generale per le attività territoriali dgat.dg@pec.mise.gov.it
- Ispettorati Territoriali
 - dgat.div01.ispsrd@pec.mise.gov.it
 - dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
 - dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it
 - dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it
 - dgat.div06.ispfvg@pec.mise.gov.it
 - dgat.div07.ispvnt@pec.mise.gov.it
 - dgat.div08.ispclb@pec.mise.gov.it
 - dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it
 - dgat.div10.isplgr@pec.mise.gov.it
 - dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it
 - dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it
 - dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it
 - dgat.div14.ispscl@pec.mise.gov.it
 - dgat.div15.isptaa@pec.mise.gov.it
 - dgat.div16.isptsc@pec.mise.gov.it
- Compagnia Generale Telemar telemar@pec.cgtelemar.com
- Società Furuno furunoitaly@legalmail.it
- Società Generalmarine generalmarine@pec.carelweb.it
- Società SIRM Italia sirmitalia@pec.it
- T.E.F.I.N. S.c.a.r.l. tefin@pec.tefin.it

Per conoscenza

- Ministero dei trasporti e delle mobilità sostenibili – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Ufficio 2° – Reparto 6°
cgcp@pec.mit.gov.it
[email: ufficio2.reparto6@mit.gov.it](mailto:email:ufficio2.reparto6@mit.gov.it)